

STATUTO

**ETICO - IMPRESA SOCIALE
S.R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN CASCIANO IN VAL DI PESA FI
VIA MACHIAVELLI 1

Numero REA: FI - 677990

Codice fiscale: 07080780484

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-03-2021 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" Rep.N. 41.773 Racc.N. 21.781

STATUTO

TITOLO I

Denominazione – Sede – Durata – Oggetto

Articolo 1

1.1. La società a responsabilità limitata avente la qualifica di impresa sociale, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, denominata **"ETICO - IMPRESA SOCIALE S.R.L."** è regolata dal presente Statuto, dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, dal Codice Civile e, ove compatibili, dalle norme del codice del Terzo Settore di cui dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Articolo 2

2.1. La società ha sede nel Comune di San Casciano in Val di Pesa (FI).

2.2. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal Registro delle Imprese. Il domicilio degli Amministratori e dei Sindaci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello comunicato per iscritto alla società. Il domicilio è comprensivo di indirizzo e, se esistenti, di numero di fax e di indirizzo di posta elettronica.

Articolo 3

3.1. La durata della società è stabilita sino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31/12/2050).

Articolo 4

4.1. La società, esercita in via stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati alla sua attività.

4.2. La società, in particolare, nel rispetto di quanto previsto alla lettera O) dell'art. 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, ha per oggetto:

- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito od a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato, e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai

lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile.

Per l'attuazione del proprio oggetto sociale la società esercita in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o scambio di beni e servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale come sopra richiamate.

La società non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra-elencate con eccezione di quelle accessorie ad esse connesse. La società potrà svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione nei limiti e con le modalità di cui all'art. 4 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

L'attività di cui sopra è esercitata dalla società in via stabile e principale. Per attività principale ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 si intende quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al settanta per cento (70%) dei ricavi complessivi della società.

E' espressamente escluso che la società possa limitare, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e servizi in favore dei soli soci.

La società intende beneficiare di tutte le agevolazioni, provvidenze e benefici per le imprese sociali e per le imprese che operano nel settore in oggetto.

TITOLO II

Capitale sociale – Finanziamenti – Diritti dei soci – Quote – Lavoro nell'impresa sociale e Coinvolgimento dei lavoratori

Articolo 5

5.1. Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila/00).

5.2. Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura, di crediti, nonché di ogni altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

Articolo 6

6.1. La società può acquisire dai soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti. Resta peraltro inteso che la concessione di tali modalità di finanziamento da parte dei soci è libera. I finanziamenti si considerano sempre improduttivi di interessi, a meno che il titolo non ne preveda espressamente l'obbligo di corresponsione ed il relativo tasso, nell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 3 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

6.2. Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società – in qualsiasi forma effettuati e concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio

dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento – è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente all'avvio della procedura concorsuale a carico della società, deve essere restituito.

Articolo 7

7.1. I diritti sociali spettano ai soci in proporzione alla partecipazione posseduta.

7.2. E' vietato qualunque tipo di discriminazione nella disciplina del rapporto sociale, salvo i diversi diritti e facoltà che possano discendere dalla forma giuridica di società a responsabilità limitata della società, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

Articolo 8

8.1. Le quote di partecipazione sono liberamente trasferibili salvo quanto previsto al successivo art. 10.1.

Articolo 9

9.1. Ai lavoratori subordinati non può essere corrisposto un trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto dai contratti e accordi collettivi di cui all'articolo 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81. In ogni caso la differenza tra le retribuzioni dei lavoratori subordinati non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla retribuzione annua lorda.

9.2. Ai lavoratori subordinati e autonomi non possono essere corrisposti retribuzioni o compensi superiori al 40% (quaranta per cento) di quelli stabiliti, per le medesime qualifiche, dai contratti e accordi collettivi di cui al precedente comma.

9.3. E' ammessa la prestazione di attività di volontariato, nei limiti del numero dei lavoratori a qualunque titolo impiegati nella società. Le prestazioni di attività di volontariato devono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di lavoratori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Esse non concorrono alla determinazione dei costi di servizi fatta eccezione per gli oneri di assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, obbligatorie ai sensi dell'art. 13, 2° comma D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112. Il Consiglio di Amministrazione può decidere i casi, le modalità ed i limiti del riconoscimento ai volontari di meri rimborsi di spesa a piè di lista. I volontari della società sono iscritti nominativamente in un apposito Registro agli atti della società medesima.

9.4. I lavoratori, a qualunque titolo prestino la loro opera in favore della società, i volontari i destinatari dell'attività

dell'impresa sociale, sono coinvolti nell'attività medesima ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112. Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso regolamento aziendale da esso approvato, decide circa l'adozione e l'attuazione di meccanismi di coinvolgimento e partecipazione mediante i quali i suindicati soggetti, anche attraverso loro rappresentanze, siano informati delle questioni di loro interesse, sulle medesime questioni siano consultati e posti in grado di esercitare la loro influenza sulle relative decisioni da parte della società. Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale di cui all'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

9.5. I lavoratori sia subordinati che autonomi, i volontari, i destinatari dell'attività dell'impresa sociale, partecipano, con funzione consultiva e senza diritto di voto, all'assemblea che sia stata indetta per la trattazione delle questioni di loro specifico interesse, ossia quelle riguardanti le condizioni di lavoro e la qualità dei beni o servizi erogati. Hanno diritto di partecipare all'assemblea, per ciascuna categoria quando debba essere trattata questione di suo interesse, un rappresentante dei lavoratori, un rappresentante dei volontari, un rappresentante dei destinatari dell'attività dell'impresa sociale.

TITOLO III

Ammissione ed esclusione del socio

Articolo 10

10.1. L'Organo Amministrativo rilascia il gradimento all'ammissione di un nuovo socio e decide sull'esclusione del socio. Il diniego del gradimento non può che essere motivato con la non condivisione da parte del candidato nuovo socio delle finalità dell'impresa sociale.

10.2. I dinieghi di ammissione quale socio o le esclusioni del socio non potranno in alcun modo essere adottati per motivazioni, anche indirettamente, discriminatorie ma esclusivamente potranno essere adottati per mancanza di condivisione attuata mediante contestazione scritta non motivata o contraria all'etica da parte dell'interessato della concreta attività svolta dalla società o per il compimento di attività in contrasto con lo scopo della società o di atti resi pubblici che offendano persone o ledano l'immagine della società.

10.3. In ogni caso, in ultima istanza, in caso di diniego di ammissione o di esclusione la decisione finale spetta all'assemblea dei soci che dovrà riunirsi, senza indugio, non oltre trenta giorni, dalla richiesta presentata dall'istante, ai sensi e nel rispetto dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

TITOLO IV

Decisioni dei soci – Assemblea

Articolo 11

11.1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli Amministratori e la loro revoca;
- c) la nomina nei casi previsti dalla Legge dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore e la loro revoca;
- d) la determinazione del compenso degli Amministratori e dei Sindaci;
- e) le modificazioni dell'atto costitutivo (e/o dei patti sociali o dello statuto);
- f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) la nomina dei Liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- h) approvazione delle proposte di ammissione a procedure concorsuali;
- i) decisione di emettere titoli di debito.

Con riferimento alle materie obbligatorie per Legge, oppure quando lo richiedono uno o più Amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere necessariamente adottate con il metodo assembleare di cui al successivo art. 13.

In ogni altro caso, invece, le decisioni dei soci possono essere adottate, oltre che con il metodo assembleare, anche con il metodo della consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Ogni socio, regolarmente iscritto al Registro delle Imprese ed a cui spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Non possono partecipare alle decisioni, sia che esse vengano adottate con il metodo assembleare sia che esse vengano adottate con il metodo della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto, i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

Articolo 12

12.1. Salvo quanto previsto al primo comma del successivo art. 12, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Nel caso si opti per il metodo della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari;
- la mancanza di sottoscrizione equivale a voto contrario.

Nel caso di opti per il metodo del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il suddetto termine equivale a voto contrario.

La trasmissione prevista nel precedente comma potrà avvenire, all'indirizzo comunicato da ciascun socio al Registro Imprese, con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto al successivo art. 16 del presente statuto sociale.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 13

13.1. Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie ed i casi espressamente previsti dalla Legge o dal presente statuto sociale, oppure quando lo richiedono uno o più Amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

In caso di impossibilità di tutti gli Amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro Imprese.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e i Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli Amministratori o i Sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 14

14.1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dall'Amministratore più anziano di età. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i

risultati delle votazioni.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del precedente art. 12, comma 4) i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Articolo 15

15.1. Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soggetti aventi diritto di voto, nonché, per la trattazione delle materie di loro specifico interesse, i soggetti con funzione consultiva e senza diritto di voto di cui al precedente art. 9.5..

Articolo 16

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società, Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di sub-delega. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione. È ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

La rappresentanza può essere conferita ad Amministratori, ai Sindaci o al Revisore, se nominati.

Articolo 17

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario se nominato o dal Notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in

allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente a norma del precedente art. 13 comma 2. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 18

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi previsti dal precedente art. 11 lett. d), e), f), g) ed h) è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Per introdurre i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'art. 2468 C.C. è necessario il consenso di tutti i soci.

Per modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'art. 2468 C.C. è necessario il consenso di tutti i soci.

Restano comunque salve le altre disposizioni di Legge o del presente statuto sociale che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Nei casi in cui per Legge o in virtù del presente statuto sociale il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'art. 2368, comma 3, C.C..

TITOLO V

Amministrazione – Rappresentanza

Articolo 19

19.1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre (3) a sette (7) membri nominati dall'assemblea.

19.2. Non possono assumere la presidenza della società rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di enti con scopo di lucro e di amministrazioni pubbliche.

19.3. Gli Amministratori possono essere anche non soci. La nomina, così come la revoca, degli Amministratori, spetta alla decisione dei soci; questa stabilisce altresì la durata della loro carica, che può essere anche a tempo

indeterminato.

19.4. Nel caso di determinazione di durata della carica, gli Amministratori scadono alla data della assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Qualora la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione cessi per qualunque motivo di rivestire la carica, l'intero Consiglio si considererà automatica dimissionario.

19.5. Ove non vi abbia provveduto la decisione dei soci all'atto della nomina, il Consiglio elegge tra i propri membri un Presidente, può inoltre eleggere un Vice-Presidente che sostituisca quest'ultimo in tutti i casi di sua assenza o impedimento, nonché un Segretario, il quale può essere anche estraneo al Consiglio.

19.6. Gli Amministratori devono rivestire i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza: non devono aver riportato condanne penali per delitti, non devono avere carichi penali pendenti per delitti che prevedono la pena della reclusione minima superiore a tre anni precedenti e non devono avere una condotta morale manifestamente contraria allo spirito dell'impresa sociale.

Articolo 20

20.1. Alla sostituzione degli Amministratori che per qualsiasi motivo cessino dall'ufficio durante il periodo in cui avrebbero dovuto restare in carica, si provvede a norma di Legge.

I nuovi Amministratori restano in carica per il periodo in cui sarebbe rimasto in carica l'Amministratore cessato.

Articolo 21

21.1. Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o altrove, purchè nell'ambito del territorio nazionale, ogni qualvolta il Presidente lo giudicherà opportuno, o quando ne sia fatta domanda dal Consigliere Delegato, o da due Consiglieri, o dal Collegio Sindacale ove nominato.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è effettuata dal Presidente a mezzo lettera, telegramma, telefax, posta elettronica o telefono, almeno cinque giorni prima della riunione; il Consiglio è comunque validamente costituito quando siano presenti tutti i Consiglieri ed il Collegio Sindacale ove nominato.

L'adunanza del Consiglio è presieduta dal Presidente o in sua vece dal Vice-Presidente o, in loro assenza, da un Consigliere a ciò designato dai presenti; chi presiede l'adunanza nomina un Segretario anche estraneo al Consiglio.

Articolo 22

22.1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio, a meno che l'Organo Amministrativo sia composto da due Amministratori nel quale caso il voto divergente fra di loro vale non approvazione dell'argomento in delibera.

Le votazioni si fanno per voto palese, salvo che la metà dei presenti non chieda la votazione a scrutinio segreto.

Le decisioni possono essere adottate sulla base del consenso espresso per iscritto. Dai documenti sottoscritti deve risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il relativo consenso.

22.2. Agli Amministratori spetta esclusivamente un rimborso per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 23

23.1. Il Consiglio di Amministrazione, col limite di quanto la Legge riserva in modo esclusivo alla decisione dei soci, è investito di tutti i poteri per quanto attiene alla gestione sociale tanto per gli affari di ordinaria quanto per quelli di straordinaria amministrazione, senza alcune limitazioni o possibili riserve.

23.2. Il Consiglio, determinando i limiti della delega, può delegare quelli dei propri poteri che riterrà opportuno ad uno o più Consiglieri Delegati; anche il Presidente può essere delegato.

Il Consiglio può altresì conferire la rappresentanza e la firma sociale ad altri suoi componenti stabilendone i poteri.

23.3. I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione vengono trascritti su apposito libro e sottoscritti da chi presiede la riunione e dal Segretario.

23.4. La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai singoli Consiglieri Delegati, se nominati.

La rappresentanza della società spetta anche ai Direttori, agli Istitutori e ai Procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Il Vice-Presidente nominato ai sensi dell'art. 19 del presente statuto sociale ha poteri vicari del Presidente. In caso di lui assenza o impedimento eserciterà la rappresentanza sociale. La firma del Vice-Presidente dispensa, di per sé stessa, i terzi dall'onere di verificare in concreto il sussistere dell'assenza od impedimento del Presidente.

Articolo 24

24.1. La società può avvalersi di un "Comitato" composto da dieci a trenta membri, con funzioni di ascolto, di confronto, di approfondimento sui temi riferiti all'oggetto sociale. Le modalità ed i criteri di costituzione e

funzionamento del "Comitato" stesso vengono fissati dal Consiglio di Amministrazione della società.

TITOLO VI

Collegio Sindacale e Revisore legale dei conti

Articolo 25

25.1. L'Organo di Controllo può rivestire forma pluripersonale (Collegio Sindacale) ovvero forma monocratica (Sindaco Unico), secondo quanto deciso in sede di nomina dai soci che, in caso di Collegio Sindacale, ne determineranno il numero anche nella componente supplente. La carica dura per tre esercizi sociali ed è prevista la rieleggibilità. La carica dura per tre esercizi sociali ed è prevista la rieleggibilità. La carica scade alla data di approvazione da parte dei soci del bilancio relativo al terzo esercizio della nomina; può essere revocata solo per giusta causa. All'atto della nomina i soci stabiliscono inoltre la retribuzione spettante per tutta la durata dell'ufficio. Spetta altresì il rimborso delle spese sostenute in occasione delle verifiche e delle partecipazioni alle adunanze degli organi sociali che si tengano fuori della residenza personale. In caso di Organo di Controllo pluripersonale è ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano per audio-videoconferenza o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di visionare, ricevere o trasmettere documentazione. Verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo ove si trovino il Presidente e l'eventuale Segretario verbalizzante.

25.2. Il Sindaco Unico o il Collegio Sindacale svolge i compiti di cui all'art. 2403, primo comma, c.c., e quelli di cui all'art. 10 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, in particolare quelli di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte della società, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11, 13 e 14 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 nonché gli altri compiti attribuiti per legge al Collegio Sindacale delle società per azioni. Del monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale di cui all'art. 9, comma 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

25.3. Il Sindaco Unico o il Collegio Sindacale attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 9, comma 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

25.4. Il Sindaco Unico o il Collegio Sindacale può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo; a tal fine possono chiedere agli Amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali,

sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

25.5. In caso di nomina di un Collegio Sindacale almeno un Membro Effettivo ed uno Supplente devono essere scelti tra i Revisori legali iscritti nell'apposito registro; i Sindaci durano in carica tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'Organo di Controllo è stato ricostituito; i Sindaci uscenti sono rieleggibili.

Articolo 26

26.1. All'Organo di Controllo, in forma pluripersonale o monocratica, spetta altresì la revisione legale dei conti ai sensi di legge, salvo che i soci deliberino di affidarla ad un Revisore Legale dei Conti o ad una società di Revisione Legale, iscritti nell'apposito registro. Qualora la revisione legale dei conti sia esercitata dall'Organo di Controllo, i componenti dello stesso devono essere Revisori Legali iscritti nell'apposito registro.

Nel caso in cui per due esercizi consecutivi vengano superati due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis C.C. l'attività di revisione legale dei conti è esercitata da un Revisore Legale dei Conti o da una società di Revisione Legale iscritti nell'apposito registro, ai sensi della normativa applicabile.

TITOLO VII

Esercizi sociali – Utili

Articolo 27

27.1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

27.2. La società deve, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, tenere il libro giornale ed il libro degli inventari, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del Codice Civile, nonché a redigere e depositare presso il Registro delle Imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore che tenga conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni della società anche ai fini dell'impatto sociale delle attività svolte.

27.3. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio di esercizio, in conformità alle disposizioni di legge.

27.4. Il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale sono sottoposti all'assemblea dei soci per l'approvazione entro il termine di cui al precedente art. 11.

Articolo 28

28.1. La società destina gli utili e gli avanzi di gestione

allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

28.2. La società può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, (i) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci nei limiti previsti dall'art. 3, comma 3, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112. (ii) alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. (iii) ad erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, soci della società o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

28.3. La società può destinare una quota non superiore al tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ai fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni di cui all'art. 15, comma 3 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, nonché dalla Fondazione Italia Sociale, specificatamente ed esclusivamente per le finalità di cui all'art. 16 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

28.4. Ferme restando le ipotesi previste dai precedenti punti del presente articolo, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, Amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Al riguardo si considera distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad Amministratori, Sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dal comma 3, lettera a) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112;

d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ai soci, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore della società, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112;

f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

28.5. E' ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al precedente punto 24.2. del presente articolo.

TITOLO VIII

Scioglimento e Liquidazione – Trasformazione – Fusione – Scissione – Cessione di azienda

Articolo 29

29.1. In caso di scioglimento della società, l'assemblea determina le modalità di liquidazione e nomina uno o più Liquidatori fissando i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri ed i compensi degli stessi. In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio della società che risulterà dalla liquidazione, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'art. 28.2., è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'art. 16 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, in conformità a quanto previsto dall'art. 12 comma 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

29.2. In caso di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda – da realizzarsi in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio ed il perseguimento delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere – gli organi di amministrazione notificano, con atto scritto di data certa,

al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'intenzione di procedere ad uno dei suddetti atti, allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformità al D.M. 27 aprile 2018 n. 50., ovvero la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio. La cessione d'azienda o di un ramo d'azienda, inoltre, previa relazione giurata di un esperto designato dal Tribunale nel cui circondario ha sede la società, attestante il valore effettivo del patrimonio della società, deve essere effettuata in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario.

L'efficacia di tali atti è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione.

TITOLO IX

Norme Finali – Rinvio

Articolo 30

30.1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112. Per quanto compatibili, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e quelle presenti nel Codice Civile riguardanti le società a responsabilità limitata.

Firmato: Sara Cavallini; Gianluca Raimondo; Elisa Gori; Alessandro Franzetti; Ernesto Cudia

18 di 18